Proposta N° 204 / Prot. **Data 15.06.2017**		**Immediata esecuzione** ☐ **SI** **X ☐NO**

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 184 **del Reg.** **Data** 15.06.2017	**OGGETTO :**	LITE **GALBO VITO** C/COMUNE DI ALCAMO RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C..- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18,25 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	**Sindaco**	Surdi Domenico	X	
2)	**Vice Sindaco**	Scurto Roberto	X	
3)	**Assessore**	Russo Roberto	X	
4)	**Assessore**	Butera Fabio	X	
5)	**Assessore**	Di Giovanni Lorella	X	
6)	**Assessore**	Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "*LITE **GALBO VITO** C/COMUNE DI ALCAMO RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C..- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.",* attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato il 28/3/2017 ed acquisito in data 30/3/2017 al Prot. Gen. N. 17425, l'avv. **Vito GALBO**, rappresentato e difeso da se stesso, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, nonché il Comune di Trapani e la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza fissata per il **7 luglio 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata cartella esattoriale di pagamento n. 299 2017 0000930520000, declaratoria di inefficacia di quest'ultima, con conseguente estinzione del diritto di credito trovante titolo in verbali di accertamento per violazioni al Codice della strada (tra i quali, quello elevato da personale appartenente a questo Corpo di P.M. contraddistinto con N. 80300 – Reg. 803/2014 del 23/2/2014), pari a complessivi euro 1.139,34;
Richiamato quanto comunicato da questa Direzione, con propria nota prot. n. 11822 dell'8/6/2017, all'Avvocatura Comunale, e per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Generale, segnatamente laddove è, tra l'altro, rilevato che "*….avendo l'opponente avv. Vito Galbo dichiarato il valore della causa in euro 1.139,34, ovvero eccedente il limite di valore (euro 1.100,00) entro il quale nei giudizi innanzi al giudice di pace è consentito alle parti di costituirsi personalmente (cfr. art. 82, comma 1, c.p.c.) senza patrocinio legale, quest'Ente onde costituirsi e resistere nel giudizio de quo deve conferire incarico ad un avvocato in servizio presso codesta Avvocatura civica…*" ;
Ritenuto che**,** è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, onde potere efficacemente contrastare in fatto ed in diritto i motivi di opposizione, si da patere in particolare documentalmente confutare l'asserita "*omessa notifica del verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada*" N. 80300 – Reg. 803/2014 del 23/2/2014, provvedendo all'uopo a nominare un proprio legale patrocinatore;
Vista la nuova struttura organizzativa dell'Ente, di cui alla delibera di G.M. n. 12/2017 e successiva n. 81/2017;
Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto del Comune di Alcamo
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, cosi come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, rispettivamente espresso dal Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio, nonché dal Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco avv. Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. di cui in premessa;
2) Di nominare legale del Comune di Alcamo l'avv. Silvana Maria Calvaruso, in servizio presso l'Avvocatura Comunale, conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di impiego con quest'Ente, ogni più ampio mandato di legge, delegandola della rappresentanza e della difesa nel suddetto giudizio, in ogni stato e grado, compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, deferire giuramenti, farsi sostituire, proporre appelli, chiamare terzi in causa;
3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **7/7/2017**, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la propria competenza
Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **"***LITE* ***GALBO VITO*** *C/COMUNE DI ALCAMO RIGUARDANTE OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C..- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E NOMINA DEL LEGALE PATROCINATORE.*"

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell'art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 09.06.2017

L'Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Avv. Silvana Maria Calvaruso
(per accettazione incarico)

==========

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 09.06.2017

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2367

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 19.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, lì 19.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 29.06.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 19.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

==========

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 19.06.2017

F.to Istr. Amministrativo
Santino Lucchese

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

SEGRETERIA COMUNE DI ALCAMO 27 MAR 2017

COPIA

27 MAR. 2017

SEGRETERIA COMUNE DI ALCAMO 30 MAR 2017

CITTA' DI ALCAMO POSTA IN ARRIVO Prot. n. 11425 del 30 MAR. 2017 Assegnata al Settore POLIZIA U. il 30 MAR. 2017 Il Segretario Generale

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Atto di citazione ex art. 615 c.p.c.

L'Avv. Vito Galbo, nato ad Alcamo il 14/05/1968 (Codice fiscale GLBVTI68E14A176D) ed ivi residente Via Pietro Lombardo N° 98, rappresentato e difeso da se stesso con domicilio eletto presso il suo studio in Alcamo, Via Pietro Lombardo N° 98, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0924/515670 all'indirizzo di posta elettronica vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it

OPPOSIZIONE

avverso la cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000, emessa dalla "Riscossione Sicilia S.p.A.", Agente della riscossione, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificata all'odierno ricorrente in data 07/03/20017, con la quale è stato intimato ad esso ricorrente di pagare la somma di €. 1.139,34.

PREMESSO

A) In data 07/03/2017, l'ente "Riscossione Sicilia S.p.a.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, notificava al sottoscritto ricorrente la cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000;

B) con la cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000, l'Ente "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, intimava l'odierno ricorrente Avv. Vito Galbo al pagamento della somma di €. 1.139,34.

C) La cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000, dell'importo di €. 1.139,34, veniva emessa a seguito dei verbali di seguito indicati ed elevati dalla Polizia Urbana del

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ALCAMO POSTA IN ARRIVO PROT. N° 1363 DEL 04/04/17

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

Comune di Alcamo e dalla Polizia Urbana del Comune di Trapani:

1) VE803/14 del 23/02/2014, notif. 30/04/2014, targa EN871NE, importo €. 889,26;

2) VE83536 del 04/02/2014, notif. 17/04/2014, targa DJ350GB, importo €. 81,40;

3) VE86074 del 15/04/2014, notif. 19/06/2014, targa EN871NE, importo €. 81,4;

4) VE89691 del 05/06/2014, notif. 11/08/2014, targa EN871NE, importo €. 81,40;

per un totale di sanzione amministrativa per violazione della normativa del Codice della Strada pari ad €. 1.139,34, somma dovuta all'ente creditore Comune di Alcamo.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, si oppone alla esecuzione per i seguenti

MOTIVI

1) NULLITA' DELLA CARTELLA PER MANCANZA DEI REQUISITI NECESSARI PER IL DOCUMENTO INFORMATICO

L'art 38, comma 4, lett. B) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge n. 122/2010), ha introdotto la notifica delle cartelle di pagamento via PEC ed ha aggiunto all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 il comma 2.

L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso "*non si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile*".

Il primo comma del menzionato art. 149 bis, recita: "*Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di*

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

copia informatica del documento cartaceo".

Ne consegue che all'Agente della Riscossione è consentita la notifica del solo documento informatico, essendogli preclusa la notifica di una copia informatica del documento emesso in forma cartacea.

Tenuto presente quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale, Decreto legislativo 7 marzo, 2005 n. 82, per la distinzione e valenza probatoria di "Documento Informatico", "Documento informatico sottoscritto con firma elettronica", "Copie informatiche di documenti analogici", la cartella oggi opposta è stata notificata dalla "Riscossione Sicilia S.p.A." si a mezzo pec e il messaggio / comunicazione era certificata ma la stessa conteneva l'allegato in formato "PDF".

A detto dello scrivente questi potrebbe essere una "scansione" cartacea della cartella di pagamento e di conseguenza notifica preclusa alla "Riscossione Sicilia S.p.A." dall'art. art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 come sopra evidenziato.

Altresì si fa presente che l'allegato PDF non può considerarsi un valido documento informatico.

Un atto per rivestire la qualifica di documento informatico deve essere munito di firma digitale, elemento indefettibile, che in forza del codice dell'amministrazione digitale D. L.vo 7 marzo, 2005 n. 82, assicura al documento stesso i requisiti di "qualità",di "sicurezza", di "integrità" e di "immodificabilità".

Recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Savona si è pronunciata con due

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

sentenze, la n. 100 e 101/2017 depositato il 10 febbraio 2017, sul tema della validità procedimentale delle cartelle esattoriali notificate via PEC.

I Giudici della CTP di Savona hanno ritenuto che ***<<il pdf allegato, non può considerarsi un valido documento informatico>>.***

<< Ogni cittadino ha diritto a conoscere chi abbia mandato il documento, se ne abbia il potere per farlo, se tale potere sia ancora in vigore e soprattutto che tale documento resti integro e non modificabile>>.

La cartella esattoriale che il destinatario riceve, è una semplice **copia informatica**, senza alcuna attestazione di conformità all'originale, e tale circostanza **non può garantire che i due documenti** (l'originale che ha Riscossione Sicilia S.p.A. e la copia che ha il contribuente) **siano esattamente uguali.**

Pertanto la notifica tramite Pec dell'atto indicato (PDF), ne comporta l'inesistenza giuridica e quindi nullo.

L'onere della prova è a carico della Riscossione Sicilia S.p.A..

2) NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIZI PROPRI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ART. 24 COST.

All'interno della cartella di pagamento de qua, alle voci "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo", sono indicati le informazioni fornite dall'ente creditore nonché gli estremi dell'atto su cui si fonda la pretesa del credito:

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

- VE803/14 del 23/02/2014;

-VE83536 del 04/02/2014;

-VE86074 del 15/04/2014;

-VE89691 del 05/06/2014.

Continuando ad analizzare la cartella de qua alla voce "Dati identificativi della cartella", vengono riportati nuovamente gli estremi dell'atto:

- VE803/14 – 23022014;

- VE2252/2014 - 04022014;

- VE7561/2014 – 15042014;

- VE12861/2014 – 05062014.

Tali estremi dell'atto sono del tutto differenti da quelli indicati.

Tale incertezza dell'atto, atto prodomico, mette in dubbio non soltanto la pretesa creditoria degli enti ma anche legittimità delle somme iscritte a ruolo e la sua formazione.

Ne consegue la nullità della cartella di pagamento oggi opposta.

3) NULLITA' DELLA CARTELLA PER OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA

L'odierno ricorrente Avv. Vito Galbo è venuto a conoscenza della pretesa creditoria del Comune di Alcamo e del Comune di Trapani solamente a seguito della notifica della

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

TRIBU... DI T
U.N.E.P

cartella di pagamento *de qua*.

Nessun verbale amministrativo gli è mai stato notificato, contrariamente a quanto indicato nel riepilogo delle singole voci creditorie indicate nella cartella stessa.

Alla luce di ciò, pertanto il ricorrente è stato privato della possibilità di articolare le proprie difese in ordine alla (in)fondatezza della contestazione medesima.

Tale violazione del diritto di difesa ha rappresentato un grave *vulnus* per il cittadino, il quale si trova oggi costretto ad impugnare la cartella. Tale nocumento, come noto, si ripercuote sulla legittimità dell'intera procedura di riscossione, comportano l'insanabile e radicale nullità dell'ingiunzione di pagamento.

E' noto, infatti, che l'ente pubblico – in questo caso il Comune di Alcamo e il Comune di Trapani - aveva l'obbligo di notificare il verbale relativo a violazioni del Codice della Strada entro il termine decadenziale di 90 gg.

Ergo, la somma di €. 1.139,34, pretesa creditoria, risulta inesigibile per nullità della relativa procedura.

Pertanto saranno i convenuti a dover fornire prova della regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento qui impugnata.

4) VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 ART. 7 L. 212/2000 E DEL DIRITTO DI DIFESA

Si eccepisce sin d'ora la nullità della cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000 per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L.

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000;

Art. 7 L. 212/2000 comma 1: *"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".*

Fulcro centrale della Legge 241/90 è il principio della conoscibilità, il quale garantisce e realizza il principio costituzionale della imparzialità dell'attività amministrativa.

La conoscenza permette di potere esercitare liberamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (Art. 24 Cost.), da tutti ed in ispecie, dal contribuente, il quale, dal contesto dello stesso deve essere posto nelle condizioni di potere compiutamente comprendere le ragioni che sottostanno alla pretesa amministrativa.

5) MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

ASSENZA DELLA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'AGENTE PER LA RISCOSSIONE.

La cartella di pagamento è un atto amministrativo e, come ogni atto, per spiegare effetti giuridici deve essere sottoscritta dalla persona fisica che la ha formata, altrimenti è inesistente a norma di Legge.

Vero è che la normativa vigente stabilisce che la sottoscrizione autografa può essere

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

TRIBUNALE
U.N.

sostituita dalla firma a stampa del funzionario, ma l'indicazione a stampa "Riscossione Sicilia S.p.A." riportata nell'ingiunzione de qua non sembra possa essere considerata alla stregua di una firma.

Con sentenza n. 41 del 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha affermato che la firma della cartella, avendo questa natura di atto amministrativo, **"assume caratteri di essenzialità dell'atto in ogni stadio del procedimento"** ed essendo la cartella assimilabile all'atto di precetto **"l'originale e le copie vanno firmate a pena di nullità"**.

L'equipollenza del precetto con cartella di pagamento / ingiunzione fiscale, nonché la necessità della firma dell'ingiunzione, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed, in particolare, nelle sentenze Cassazione Sentenza 11127/2002 - C.t.r. Veneto 153/1997 - C. t. p. Padova 325/99.

In conclusione se la cartella di pagamento / ingiunzione fiscale non contiene la firma del rappresentante del concessionario, oggi, agente della riscossione, la stessa è da considerarsi inesistente.

Altresì, l'art. 21-septies. Legge 7 agosto 1990, n. 241 recita: *"È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"*.

Va pertanto dichiarata la nullità della cartella di pagamento oggi opposta per mancanza

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

di un elemento essenziale.

6) DIFETTO DI TRASPARENZA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

La cartella di pagamento oggi opposta non consente al ricorrente di controllare la fondatezza e soprattutto l'importo dovuto.

Ovvero lo stesso ingiunge l'importo di €. 1.139,34, a fronte di sanzioni amministrative originarie a dire dalla medesima cartella per l'anno 2014 di €. 1.100,44.

A fondamento della propria pretesa, il cittadino/ contribuente/ ipotetico debitore deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall'Agente della riscossione. Pertanto è nulla la cartella / ingiunzione dalla quale non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo o il periodo di riferimento considerato.

Dalla cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000 sembrerebbe che l'importo originario dovuto sia di €. 715,70 ma ciò può essere confermato solo dal quel verbale di cui l'odierno ricorrente ne disconosce l'esistenza come sopra esposto al punto 2) e di conseguenza non si riesce a risalire all'importo dovuto originariamente, non specifica quali sono gli interessi né quanto è dovuto al Concessionario.

Da qui risulta difficoltoso per il ricorrente potere azionare una linea difensiva e contestare le somme iscritte a ruolo.

7) RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

E' diritto dell'odierno ricorrente ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

per la presente opposizione all'esecuzione. Non può sul punto sottacersi come, con la recente sentenza n. 23993 del 19.11.2007, la Suprema Corte di Cassazione abbia affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino che abbia impugnato una cartella esattoriale. Nel motivare la predetta sentenza la Suprema Corte ha testualmente affermato: "il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad asso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra – oltre che con la razionale ed obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi, imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese".

TRIBUNALE
U.N.

Quanto sopra premesso ed esposto, si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per i motivi sopra indicati e all'uopo l'odierna ricorrente VIR.LET. S.r.l.,

CITA

L'ente "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*,

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

con sede in Trapani Piazza XXI Aprile n. 1, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Alcamo Piazza Ciullo n. 1 e il Comune di Trapani, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Trapani Piazza V. Veneto n. 1,

A COMPARIRE

PANT

dinanzi al Sig. Giudice di Pace di Alcamo, all'udienza del 07 luglio 2017 ore legali nei luoghi di ordinarie sedute in Alcamo Via Verga con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e comunque fino alla prima udienza di comparizione indicata e, con l'avvertenza che la mancata costituzione comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande:

"PIACCIA AL SIG. GIUDICE DI PACE,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

In via preliminare:

Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 299 2017 0000930520000 opposta e l'esecuzione forzata, possibile o meno, in forza di essa;

Nel merito

Accertare e dichiarare la cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000 opposta inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis e cio' per tutti i motivi esposti in narrativa.

Accertare e dichiarare decaduto il diritto degli Enti creditori a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicati nella

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

cartella di pagamento.

Accertare e dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo.

Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardata pagamento.

Per l'effetto annullare la cartella di pagamento e le relative sanzioni pecuniarie.

Accertare e dichiarare all'atto della udienza di trattazione la maturata prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.

Si dichiara che il valore del presente giudizio e' di €. 1.139,34 e l'importo del contributo unificato e' di €. 98,00.

Si produce copia cartella di pagamento n. 299 2017 0000930520000.

Alcamo li 24/03/2017.

Avv. Vito Galbo

TRIBUNALE DI TRAPANI
V. MEV.

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'**Avv. Vito Galbo**, *ut supra* rappresentato e domiciliato, io sottoscritto ~~Assistente~~ UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO all' U.N.E.P. presso il Tribunale di Trapani ho notificato copia del su esteso atto di citazione

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

Dott. Sergio Gatto
Dott. Daniele Roccaforte

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vito@libero.it

a:

1) Società "Riscossione Sicilia S.p.A.", in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Trapani Via XXI Aprile n. 1, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

2) al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Alcamo Piazza Ciullo n. 1, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo il servizio postale nei modi previsti dalla legge RACCOMANDATA A/R. N. 76758295394-7
SPEDITA DALL'UFFICIO POSTALE DI TRAPANI –
TRAPANI, LI 28 MAR 2017

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Enrichetta Calandra
TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.

3) al Comune di Trapani, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Trapani Piazza V. Veneto n. 1, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI

TRIBUNALE DI TRAPANI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 2165/A del Cronol. Civile ~~Penale~~

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Enrichetta Calandra

Postaraccomandata
AR
ID0767582953097 91011
64001 91100 TRAPANI CENTR
O (TP)

Posteitaliane

28.03.2017 09.52.
Euro 007.95

COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL
SINDACO PRO TEMPORE CON SEDE NELLA
PIAZZA CIULLO N. 1.
91011 ALCAMO (TP)

Tipografia grillo - t

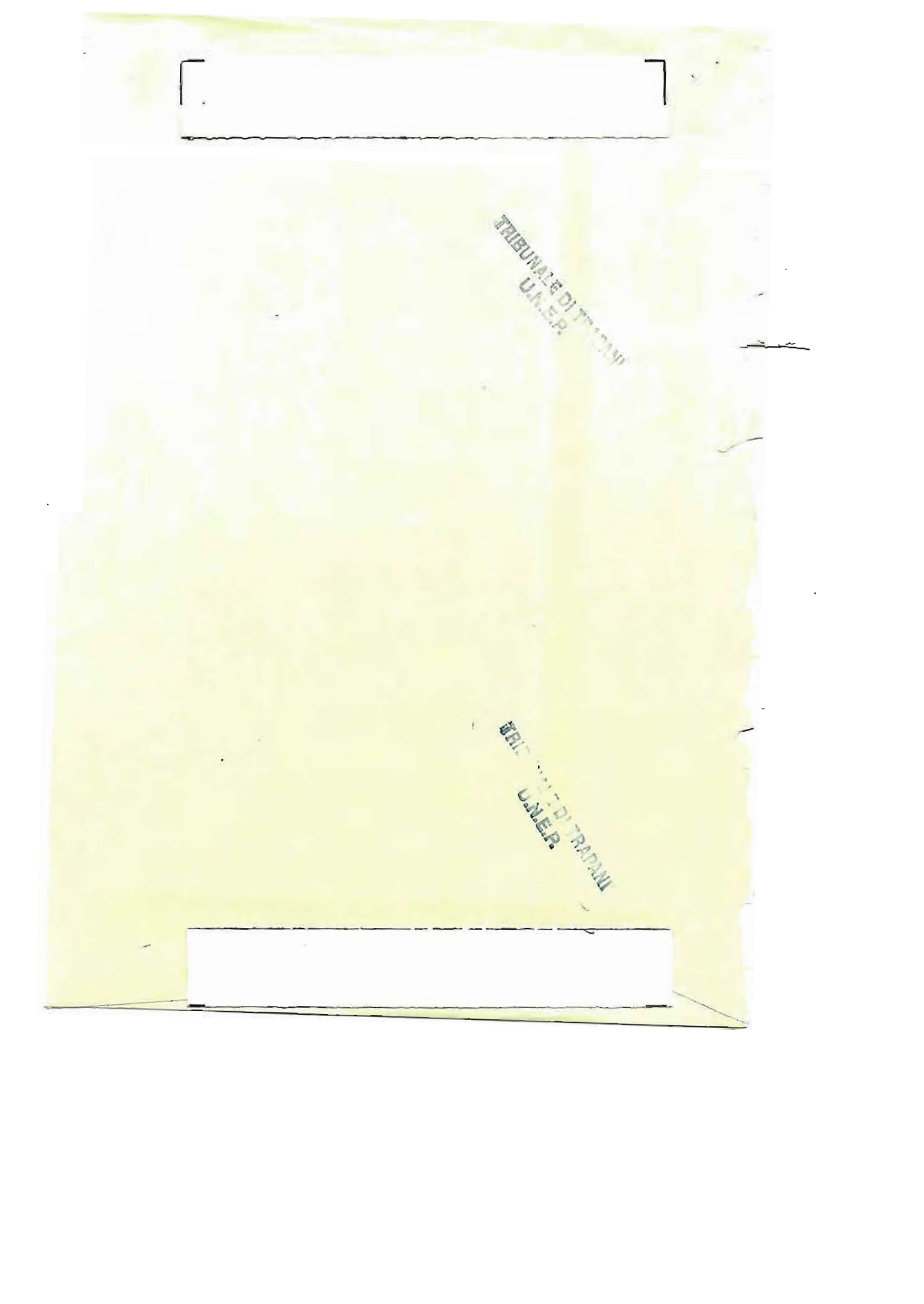
TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.
TRIBUNALE DI TRAPANI
U.N.E.P.